

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle dello statuto, il quale contiene anche quelle relative al funzionamento della società. Detto statuto viene qui di

seguito interamente riportato:

"STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

VENTISETTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede e durata, Scopi

Art. 1

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Michele Pierro" per la formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale ente avente personalità giuridica. La fondazione non ha scopo di lucro. Le finalità della fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Art. 2

Socio Fondatore è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Art. 3

La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della

cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Roma. L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendono la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di corsi, seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati e praticanti avvocati, nonché agli altri operatori della giustizia, per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria. La Fondazione ha inoltre lo scopo di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti avvocati e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, per conto dell'Ordine degli Avvocati di Latina, e degli altri Ordini forensi del Distretto. Potrà, altresì, stipulare convenzioni con Università, Scuole di specializzazione e con Enti Pubblici e privati. La Fondazione potrà, in ogni caso, perseguire tutti gli altri scopi che saranno valutati nel tempo di interesse dell'Avvocatura. La Fondazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti, associazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi e con le altre Scuole Forensi.

Art. 4

La Fondazione ha sede legale in Latina, nel Palazzo di Giustizia,

in piazza B. Buoizzi, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 5

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
- b) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o dell'Unione Europea o di altri enti pubblici e privati, o di altri soggetti privati destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare: a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento; b) i proventi di natura straordinaria; c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Art. 7

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori.

Gli Organi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

Il primo Presidente nonché i componenti del primo Comitato Direttivo e del primo Collegio dei Revisori vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e si insediano, anche ai fini della decorrenza della durata della carica, con il primo giorno del mese successivo.

La carica di Presidente e di componente del Comitato Direttivo è onorifica e non comporta alcuna remunerazione, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale Socio Fondatore, con delibera da adottarsi almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Non possono essere nominati Presidente della Fondazione il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine in carica.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione;
- b) stare in giudizio;
- c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo;
- g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.

In caso di urgenza il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente del Comitato Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati.

In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina

provvederà senza indugio a nominare il nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 9 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da sei avvocati del Foro di Latina, iscritti da almeno dieci anni all'albo, che abbiano maturato significativa esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonché di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati

I componenti del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, con delibera da adottarsi almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica.

Possono essere nominati componenti del Comitato Direttivo non più di due membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina in carica, esclusi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere in carica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Direttivo nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei

confronti dei quale sia divenuta definitiva sanzione disciplinare.

In caso di cessazione della carica, per dimissioni, revoca o per altri motivi, di un componente del Comitato Direttivo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina provvederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza dei mandato del sostituito.

Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

Il Comitato Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o

categorie di atti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. Di ogni riunione del Comitato Direttivo verrà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

Il Comitato Direttivo presenta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nel semestre precedente nonché sui programmi del semestre successivo corredandola con il rendiconto (redatto rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno precedenti) delle entrate e delle spese.

A richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina il Comitato Direttivo fornisce chiarimenti in merito ai contenuti della relazione ed alle risultanze del rendiconto.

Art. 10 Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della

Fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Il Comitato Direttivo determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti.

Art. 11 Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati, in contestualità con la nomina del Presidente e del Comitato Direttivo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina che provvede anche a designarne il Presidente tra i membri effettivi e a determinarne il compenso. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei revisori, il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Latina provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

TITOLO IV

Contabilità e Bilancio

Art. 12

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato direttivo approva il bilancio preventivo.

TITOLO V

Modifica di statuto

Art. 13

Il presente Statuto potrà essere modificato solo previa specifica delibera dell'Ordine degli avvocati di Latina, quale socio fondatore.

Il Comitato Direttivo dovrà provvedere senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione della detta delibera, a compiere ogni attività necessaria per l'adeguamento dello Statuto in conformità di essa.

TITOLO VI

Estinzione della Fondazione

Art. 14

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione,

da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto.